



# COMUNE DI FRASSO TELESINO

## PROVINCIA DI BENEVENTO

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 2 del 21.03.2018**

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018. CONFERMA.**

L'anno duemila**DICIOTTO**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO**, alle ore 10,30, nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione straordinaria, 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
DI CERBO Giuseppe	<b>X</b>	
IANNUCCI Federico	<b>X</b>	
IORILLO Antonio	<b>X</b>	
GIAQUINTO Luigi	<b>X</b>	
IANNOTTI Roberto	<b>X</b>	
VISCUSI Pasquale	<b>X</b>	
CIERVO Vincenzo		<b>X</b>

Totale presenti: 6

Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Luigi Giaquinto.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale.

**N.2 del 21.03.2018**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2018.CONFERMA**

Relaziona il Sindaco, il quale rappresenta al consesso che le aliquote TASI per l'anno 2018 rimangono invariate e ricorda che questo tributo è necessario per il pagamento dei servizi di cui usufruisce l'intera collettività.

Prende la parola il consigliere di minoranza Pasquale Viscusi, il quale preannuncia l'astensione della minoranza dal voto, in quanto trattandosi di una conferma non vi sono aumenti della tassazione a carico dei cittadini.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- che ai sensi dell'art. 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e ss.mm.ii., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- che con i commi dal 639 al 704 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

**TENUTO CONTO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone:

- della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7;
- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore;
- della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina della TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/09/2014;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 05/09/2014 con la quale sono state fissate le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze	1,8 per mille
Altri immobili	1,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n.3 del 27/03/2017 con la quale sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote TASI sopra riportate;

**ATTESO** che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale IUC;

**CONSIDERATO** che la legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 14, ha ridefinito il presupposto impositivo della TASI, prevedendone l'esclusione dell'abitazione principale, con decorrenza 1° gennaio 2016;

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 14, punti a) e b), secondo cui:

*“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;*

**VISTO** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATO** altresì l'art.1 comma 26 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) come modificato dall'art.1 comma 37 della legge 205/2017 (Finanziaria 2018) il quale prevede che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

**DATO ATTO** che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi anche per il corrente anno è quella riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2014;

**RITENUTO** quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2018, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo, che per l'anno 2018 saranno compensate dal trasferimento erariale di cui al Fondo di Solidarietà Comunale;

**CONSIDERATO** altresì:

- che l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- che l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTO** l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con** voti favorevoli n.4 e n.2 astenuti (Iannotti, Viscusi) espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**DI STABILIRE** per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già in vigore per gli anni 2014, 2015 , 2016, 2017 :

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze ( solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,8 per mille
Altri immobili	1,0 per mille
Aree edificabili	1,0 per mille

Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
-------------------------------	---------------

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;

**DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 05/09/2014;

**DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

**DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Frasso Telesino;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con** voti favorevoli n.4 e n.2 astenuti (Iannotti, Viscusi) espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

**DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

<b>PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000 (Sottoscrizione solo sull'originale)</b>
<p style="text-align: center;"><i>REGOLARITA' TECNICA</i></p> <p>Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, lì 15.03.2018</p> <p style="text-align: right;">IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Ass. Federico Iannucci -</p>
<p style="text-align: center;"><i>REGOLARITA' CONTABILE</i></p> <p>Il sottoscritto Ass. Federico Iannucci, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. Frasso Telesino, lì 15.03.2018</p> <p style="text-align: right;">IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - Ass. Federico Iannucci -</p>

**Il presente verbale viene così sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO Sig. Luigi Giaquinto**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Dott. Mario MAIO**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.=

Frasso Telesino, 27.03.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Dott. Mario MAIO**

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino, 21.03.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO Dott. Mario MAIO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva in data 21.03.2018, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Frasso Telesino 27.03.2018

**La presente copia è conforme all'originale.=**  
**Frasso Telesino, 27.03.2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**- Dott. Mario Maio -**

\* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 comma 2, D.Lgs. n.39/1993